

Temi dell'attività Parlamentare

Interventi su province, città metropolitane e unioni di comuni

Il Parlamento ha approvato la legge n. 56 del 2014, che detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

(informazioni aggiornate a martedì, 8 aprile 2014)

- [L'intervento sulle città metropolitane](#)
- [L'intervento sulle province](#)
- [Unioni e fusioni di comuni e disciplina generale dei comuni](#)
- [Le riforme contenute nei decreti-legge 201/2011 e 95/2012](#)
- [Le province nella legge di stabilità 2013](#)
- [La sentenza della Corte costituzionale 220/2013](#)
- [La legge 119 del 2013 e la legge di stabilità 2014](#)

Il disegno di legge A.C. [1542-B](#) è stato approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 3 aprile, al termine di un iter nel quale il testo originario del disegno di legge del Governo (A.C. [1542](#)) ha subito profonde modifiche, introdotte da entrambi i rami del Parlamento. Il provvedimento, che è ora divenuto [legge 7 aprile 2014, n. 56](#), detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo **l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni**. Ulteriori disposizioni riguardano la normativa sugli organi dei comuni.

L'intervento sulle città metropolitane

Il provvedimento individua **9 città metropolitane**: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la **città metropolitana di Roma capitale**. Il **territorio** della città metropolitana coincide con quello della **provincia omonima**. E' previsto un procedimento ordinario per il **passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana** (o viceversa).

Gli organi della **città metropolitana** sono il **sindaco metropolitano**, il **consiglio metropolitano** e la **conferenza metropolitana**. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è svolto a titolo gratuito.

Il sindaco metropolitano è il **sindaco del comune capoluogo**.

Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 24 a 14). È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Lo statuto può comunque prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni o, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in zone dotate di autonomia amministrativa.

Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio.

La **conferenza metropolitana** è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

Il provvedimento definisce altresì i contenuti dello **statuto**, che disciplina, tra l'altro, i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune.

Alle città metropolitane sono attribuite le **funzioni fondamentali delle province** e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province nonché le

seguenti **funzioni fondamentali proprie**: a) piano strategico del territorio metropolitano; b) pianificazione territoriale generale; c) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle città metropolitane dallo Stato o dalle regioni.

Per la **prima istituzione delle città metropolitane** è delineato un procedimento articolato. Queste sono istituite con l'entrata in vigore della legge nel territorio della omonima provincia. Fa eccezione Reggio Calabria, per la quale sarà necessaria una diversa tempistica per tenere conto della attuale situazione di scioglimento del comune. Per la predisposizione dello **statuto** della città metropolitana, il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria, da lui presieduta, con il compito di redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. Entro il **31 dicembre 2014** il consiglio metropolitano approva lo **statuto**.

In via derogatoria rispetto alle disposizioni della legge di stabilità per il 2014, il **presidente della provincia e la giunta provinciale**, in carica alla data di entrata in vigore della legge, **restano in carica**, a titolo **gratuito**, fino al **31 dicembre 2014** per l'ordinaria amministrazione.

Entro il **30 settembre 2014** si svolgono le **elezioni del consiglio metropolitano**, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il **consiglio metropolitano** e la **conferenza metropolitana**. Il **1° gennaio 2015** le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni.

L'intervento sulle province

La disciplina delle province, definite **enti di area vasta**, è espressamente qualificata come **transitoria**, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. Gli **organi della provincia**: il presidente della provincia, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Anche in questo caso, tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.

Il **presidente** della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici. E' **eletto, in via indiretta**, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica **quattro anni**, ma è prevista la **decadenza automatica** in caso di **cessazione dalla carica di sindaco**. L'elezione avviene sulla base di **candidature** sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Ogni elettore vota per un solo candidato ed **il voto è ponderato**. È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione.

Il **consiglio provinciale** è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 6 a 10). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. Il consiglio provinciale è **organo elettivo di secondo grado** e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, è prevista la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale. Il **voto** anche in questo caso è **ponderato**. E' prevista la presentazione di **liste**, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista è composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nè inferiore alla metà. Il voto non è però attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati. Viene dunque stilata un'unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo la ponderazione.

L'**assemblea dei sindaci** è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.

Il provvedimento individua le **funzioni fondamentali** delle **province**: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali c) programmazione provinciale della rete scolastica d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Viene inoltre delineato un complesso **procedimento per il riordino delle funzioni** attualmente esercitate dalle **province**, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.

Norme specifiche riguardano le **province montane**, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia.

In sede di **prima applicazione**, l'elezione del nuovo Consiglio provinciale avverrà:

- entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede alla elezione del Presidente della Provincia secondo le nuove regole; fino all'insediamento di quest'ultimo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, restano in carica il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge ovvero - qualora si tratti di provincia commissariata - il commissario, nonché la giunta provinciale ai fini dell'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti;
- entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verificano dal 2015 in poi. L'assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere dall'insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie.

In sede di prima costituzione degli organi, sono **eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti**.

Unioni e fusioni di comuni e disciplina generale dei comuni

Il provvedimento detta infine alcune disposizioni sulle **unioni e fusioni di comuni**.

La disciplina delle **unioni di comuni** viene semplificata con l'**abolizione** dell'unione di comuni per l'**esercizio facoltativo di tutte le funzioni** e servizi comunali. Restano ferme le altre due tipologie di unione, quella per l'esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quello per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Per quest'ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3.000, e viene spostato il termine per l'adeguamento dei comuni all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.

Viene modificata l'organizzazione dell'ente come segue: viene demandata la definizione del numero dei componenti il consiglio allo statuto dell'unione; è introdotta la figura del segretario dell'unione, scelto tra i segretari dei comuni associati e viene rinnovato il contenuto e le modalità di approvazione dello statuto dell'unione.

E' prevista la **gratuità delle cariche negli organi** delle unioni di comuni ed è estesa l'applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Sono, inoltre, stabilite diverse misure agevolative e organizzative per la **fusione di comuni** volte da un lato a tutelare la specificità dei comuni che si sono fusi e dall'altro a mantenere anche nel nuovo comune le eventuali norme di maggior favore e gli incentivi di cui beneficiano i comuni oggetto della fusione. Vengono poi definite alcune disposizioni organizzative di tipo procedurale per

regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, principalmente per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci. Viene introdotto un nuovo procedimento di fusione di comuni per **incorporazione**. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del TUEL (fusione di comuni con legge regionale e referendum tra le popolazioni interessate), il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato.

Con riferimento alla **disciplina generale dei comuni**:

- viene modificato il **numero di consiglieri e assessori** nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (10 consiglieri e numero massimo di 2 assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti, 12 consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti), assicurando peraltro l'invarianza della spesa;
- viene sancito che nelle **giunte comunali, nessuno dei due sessi** può essere rappresentato in misura **inferiore al 40 per cento**. Nel corso dell'esame del Senato sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- è abolito il **divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti**. A tal fine, si dispone la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 del TUIL, che appunto statuiscono che chi ha ricoperto la carica di sindaco (e di presidente di provincia) per due mandati consecutivi non può essere immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E' comunque posto il limite massimo di tre mandati consecutivi;
- è prevista l'**incompatibilità** di parlamentare (nazionale o europeo) o membro del Governo con altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo sia riferita agli enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (e non già 5.000 abitanti, com'è ai sensi del vigente [articolo 13, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011](#));
- è stabilita una delega al Governo per disciplinare in modo organico le disposizioni concernenti il **comune di Campione d'Italia**, oggetto di diversi provvedimenti speciali adottati in ragione della peculiare realtà della città.

Le riforme contenute nei decreti-legge 201/2011 e 95/2012

Nella fase finale della XVI legislatura sono stati adottati il [decreto-legge 201/2011](#) e il [decreto-legge 95/2012](#) che, con disposizioni orientate alla finalità di revisione della spesa pubblica, hanno modificato l'assetto dell'ordinamento provinciale.

Con l'[articolo 23 del D.L. 201/2011](#) sono state previste le seguenti misure:

- limitazione delle funzioni delle province esclusivamente a quelle di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (comma 14);
- eliminazione della giunta dagli organi di governo della Provincia limitati al Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia che durano in carica cinque anni (comma 15);
- composizione del Consiglio provinciale con non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia; elezione del presidente della Provincia da parte del Consiglio provinciale tra i suoi componenti (commi 16 e 17): le modalità di elezione dovevano essere stabilite con legge entro il 31 dicembre 2013, ma l'esame del disegno di legge presentato a tal fine dal Governo nella scorsa legislatura non si è concluso;
- lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva (comma 18);

- lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia (comma 19);
- agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, la disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento; gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale; solo decorsi tali termini si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali (comma 20);
- le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni illustrate che non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 20-bis).

Con l'[art. 17 del D.L. 95/2012](#) è stato stabilito un procedimento finalizzato ad generale **riordino delle province** e una ridefinizione delle loro **funzioni**, allo scopo di configurarle come enti di area vasta (commi 1-4). Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del decreto, rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Resta fermo l'assetto degli organi previsto dal [D.L. 201/2011](#), che contempla la soppressione della **giunta provinciale (comma 12)** e si prevede la redistribuzione tra le province, all'esito della riduzione del loro numero, del **patto di stabilità interno** in modo da garantire l'invarianza del contributo complessivo (**comma 13**).

Il riordino delle province è strettamente collegato con l'istituzione delle **città metropolitane** (ad opera del successivo articolo 18 del medesimo provvedimento) dove si stabilisce la contestuale **soppressione delle province** nel relativo territorio.

Tra l'adozione del [D.L. 201/2011](#) e quella del [D.L. 95/2012](#), il Governo aveva presentato alla Camera un disegno di legge che disciplinava le modalità di elezione, di secondo grado, degli organi provinciali. L'esame di questo disegno di legge, presentato il 16 maggio 2012, non si è concluso.

Né è stato convertito in legge il [D.L. 188/2012](#), presentato al Senato nel novembre 2012, che stabiliva i requisiti minimi per le province.

Le nuove province sono state individuate dal [D.L. 5 novembre 2012, n. 188](#), all'esito della procedura indicata dal [D.L. 95/2012](#) e sulla base di requisiti minimi definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012. Il relativo disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato (A.S. 3558), ma il decreto-legge non è stato convertito nel termine di 60 giorni previsto dalla Costituzione e pertanto è decaduto. La legge di stabilità (L. 228/2012, art. 1, comma 115) ha provveduto a prorogare i termini per il riordino delle province recati dal [D.L. 95/2012](#) e dal [D.L. 201/2011](#).

Le province nella legge di stabilità 2013

L'art. 1, comma 115 della legge di stabilità per il 2013 ([legge 228/2012](#)), ora abrogato dalla riforma introdotta con la [L. 56/2014](#), congelava, **fino al 31 dicembre 2013**, l'assetto dato all'ordinamento provinciale dai [D.L. 201/2011](#) e [D.L. 95/2012](#), stabilendo le seguenti misure:

1. sospensione fino al 31 dicembre 2013 del **trasferimento** ai Comuni delle **funzioni** conferite dalla normativa vigente alle Province: la disposizione di cui si prevede la sospensione stabilisce che il trasferimento va effettuato dallo Stato e dalle Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, entro il 31 dicembre 2012, salva l'acquisizione da parte delle Regioni, per assicurarne l'esercizio unitario, con intervento sostitutivo dello Stato in mancanza dell'adempimento regionale;

2. sospensione fino alla stessa data del **trasferimento** delle **risorse** umane, finanziarie e strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite;

3. sospensione fino al **31 dicembre 2013** dell'applicazione delle disposizioni in materia di **città metropolitane** stabilite dall'[art. 18 del decreto-legge 95/2012](#);

4. sospensione fino al **31 dicembre 2013** delle **riduzioni** delle **dotazioni organiche** del personale dell'amministrazione civile **dell'interno**, che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) si dovrebbero applicare all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto, e comunque entro il 30 aprile 2013;

5. proroga al **31 dicembre 2013** del termine entro il quale sono stabilite, con legge dello Stato, le modalità di **elezione** dei componenti del **Consiglio provinciale**, **termine già** stabilito al 31 dicembre 2012 con previsione di **gestioni commissariali** fino al 31 dicembre 2013;

6. proroga al **31 dicembre 2013** del termine per il riordino delle province con atto legislativo di iniziativa governativa, già stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del [decreto-legge 95/2012](#);

7. attribuzione di carattere **transitorio** all'assegnazione delle **funzioni di area vasta** specificamente previste per le **province** dal [comma 10 dell'art. 17 del d.l. 95/2012](#) in via definitiva.

La sentenza della Corte costituzionale 220/2013

La **sentenza 3 luglio 2013 n. 220** ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis dell'[articolo 23 del decreto-legge n. 201/2011](#) e degli artt. 17 e 18 del [decreto-legge n. 95/2012](#).

La **sentenza** fonda la pronuncia di illegittimità sulla considerazione che **lo strumento del decreto-legge**, configurato dall'[art. 77 della Costituzione](#) come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", **non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema** quale quella prevista dalle norme censurate".

Per la Corte, risulta evidente che le norme censurate incidono notevolmente sulle attribuzioni delle Province, sui modi di elezione degli amministratori, sulla composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti con i Comuni e con le stesse Regioni. Si tratta di una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull'intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (punto 11.3 considerato in diritto).

L'[art. 117, secondo comma, lettera p\), Cost.](#), nell'attribuire alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, conferisce "le componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali" a "leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei principi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore statale ed integrato da quelli regionali. È appena il caso di rilevare che si tratta di norme ordinamentali, che non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e [terzo comma dell'art. 77 Cost.](#), concepiti dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di «casi straordinari di necessità e d'urgenza»". Perciò, se può essere "adottata la decretazione di urgenza per incidere su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo, secondo valutazioni di opportunità politica del Governo sottoposte al vaglio successivo del Parlamento. Si ricava altresì, in senso contrario, che la trasformazione per decreto-legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi

politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un «caso straordinario di necessità e d'urgenza» (punto 12.1 considerato in diritto).

Inoltre, poiché «la modificazione delle singole circoscrizioni provinciali richiede, a norma dell'[art. 133, primo comma, Cost.](#), l'iniziativa dei Comuni interessati – che deve necessariamente precedere l'iniziativa legislativa in senso stretto – ed il parere, non vincolante, della Regione», la Corte ha ravvisato «una incompatibilità logica e giuridica (...) tra il decreto-legge, che presuppone che si verifichino casi straordinari di necessità e urgenza, e la necessaria iniziativa dei Comuni (punto 12.2 considerato in diritto).

La legge 119 del 2013 e la legge di stabilità 2014

L'[art. 2 della legge 119/2013](#), che ha convertito con modificazioni il [decreto-legge 93/2013](#), ha previsto la salvezza degli effetti dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari nonché degli atti da questi posti in essere. Questa sanatoria trova il suo presupposto nella dichiarazione di illegittimità delle disposizioni sulle province stabilita dalla sentenza 220 del 2013 della Corte costituzionale.

Lo stesso articolo 2 sospende fino al 30 giugno 2014 l'applicazione delle disposizioni in materia di uffici e dotazioni organiche dell'amministrazione civile dell'Interno contenute nell'[art. 2 del decreto-legge 95/2012](#), che erano collegate alla riforma delle province disposta dai decreti-[legge 201/2011](#) e [95/2012](#).

La **legge di stabilità per il 2014** (art. 1, co. 325 e 441, [L. 147/2013](#)), ha prorogato **legestioni commissariali** già in essere fino al 30 giugno 2014 e legittimato nuove gestioni, purchè **fino al 30 giugno 2014**.

L'articolo 23 del decreto-legge n. 90 del 2014 (c.d. “decreto PA”)

L'articolo 23 interviene su alcune disposizioni della L. 56/2014, in materia di città metropolitane e di province. In particolare, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, è espressamente attribuita alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano. Viene altresì disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all'EXPO 2015 (eseguendo gli adempimenti necessari per il trasferimento entro il 30 giugno 2014), ed i successivi passaggi finalizzati al trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana ed alla nuova provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. Contestualmente al subentro della regione Lombardia, viene disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura. Le medesime previsioni riguardanti la decadenza degli organi societari si applicano alla fase successiva.

L'articolo interviene, infine, sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, stabilendo espressamente che le scadenze previste dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene infine specificato che, nelle province commissariate, l'assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1° luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.